

LE NOVITA' IN MATERIA DI SUPERBONUS 110% Aspetti Fiscali e Finanziari

PREMESSA

Il Decreto Rilancio, nell'ambito delle misure urgenti a sostegno al lavoro e all'economia, ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito **di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).**

PREMESSA

Le nuove disposizioni, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013;

riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

PREMESSA

La novità, è la **possibilità generalizzata di optare**, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di **sconto in fattura** dai fornitori dei beni o servizi **o**, in alternativa, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi rientranti nel cd. Superbonus ma anche quelli:

- di recupero del patrimonio edilizio
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

PREMESSA

Trattandosi di una normativa di particolare favore, ai fini dell'esercizio dell'opzione, per lo sconto o cessione, occorre acquisire:

-il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, nonché dai CAF.

- le **asseverazione tecniche** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

PREMESSA

N.B.

L'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, **indipendentemente dall'esercizio dell'opzione**, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

N.B.

L'ENEA, per gli interventi di efficienza energetica, effettua **controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi**, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni.

Il Superbonus, spetta, per le spese sostenute per interventi effettuati:

- su parti comuni di edifici
- su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari
- nonché sulle singole unità immobiliari.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Occorre però distinguere tra interventi Trainanti e Trainati.

I “Trainanti” sono 3:

1) **isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, **con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio** medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

2) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nei condomini, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

3) interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

I “**trainati**”, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati, sono:

- interventi di **efficientamento energetico** rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
- interventi di **installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta anche (se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico) **per:**

- **l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica** sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- **l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo** integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus **non spetta** per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle **categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).**

Per gli interventi diversi da quelli previsti dal Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste, dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi, da ripartire in 10 anni;

Se l'intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.

Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Esempio 1

Carlo vive in un appartamento all'interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.

Nella situazione prospettata:

- per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del **110%** della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, **a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.**

- se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l'intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari **al 50%** delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, **a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.**

- **i condomìni;**
- **le persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (**IACP**) comunque denominati nonché dagli **enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti**, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
- **le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.**

NOVITA'

- le **ONLUS** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

Si tratta, in particolare:

- del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche Finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori.

I titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un **massimo di due unità immobiliari**.

Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nonché per gli interventi antisismici.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre fare riferimento:

- alla data dell'effettivo pagamento (**criterio di cassa**) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (**criterio di competenza**).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, **l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua** derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, **non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, nè essere chiesta a rimborso.**

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;

40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto **da due a otto unità immobiliari**;

30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto **da più di otto unità immobiliari**.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

- **euro 20.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **fino a otto unità immobiliari**;
 - **euro 15.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti **da più di otto unità immobiliari**.
- su edifici unifamiliari o sulle unità di edifici plurifamiliari**
- **euro 30.000** per singola unità immobiliare

Interventi antisismici (sismabonus)

Spesa è ammessa nel **limite di 96.000** euro per unità immobiliare

Gli **edifici ammissibili** sono quelli che si trovano nelle **zone sismiche ad alta pericolosità zone 1 e 2 e nella zona 3** (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20/03/2003, n. 3274)

Polizze cosiddette “catastrofali”

Lo stesso **comma 4** dispone, inoltre, l’incremento della detrazione dal 19 al **90%** in relazioni ai **premi pagati per polizze volte a coprire i rischi** calamitosi stipulate in caso di cessione del credito ad un’impresa assicurativa.

Interventi di efficientamento energetico (Aggiuntivi o Trainati)

- **devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche** ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
- **Per gli immobili sottoposti ai vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali**, gli interventi danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (trainanti) qualora questi ultimi non possono essere realizzati.

Impianti Solari - Fotovoltaici

La realizzazione di “interventi trainanti”, relativi all’eco e sisma bonus, permettono di aumentare al 110% la detrazione relativa all’installazione di impianti solari fotovoltaici

Tipologia di intervento	Limite di spesa max	Ulteriore limite di spesa
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici	48.000 euro	2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, nell’ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica	48.000 euro	1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
Installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolabili	48.000 euro	1.600 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema

La detrazione è subordinata alla **cessione in favore del GSE** dell’energia non autoconsumata in sito e **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici

In caso di installazione, da parte delle **comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini**, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto legge n. 162 del 2019, **il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.**

Per la quota di spesa corrispondente **alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria** prevista dal TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

La realizzazione degli “interventi trainanti”, relativi all’eco e sisma bonus, permettono di aumentare al 110% la detrazione relativa all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di cui all’articolo 16-ter del DL 63/2013.

Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro

L'articolo 119 del Decreto "Rilancio", richiamando il successivo articolo 121, prevede la possibilità di trasformare le detrazioni fiscali in:

- **sconto sul corrispettivo** dovuto
- oppure in **credito d'imposta cedibile**

NOVITÀ INTRODOTTE

Cessione del credito a stato di avanzamento lavori

E' una delle correzioni a maggiore impatto per la sostenibilità finanziaria delle operazioni.

La cessione del credito o lo sconto in fattura potranno essere esercitati «in relazione a ciascuno SAL».

Tuttavia, i SAL **non potranno essere «più di due per ciascun intervento complessivo»**; inoltre, ciascuno stato di avanzamento dovrà valere almeno il 30% dell'importo complessivo dei lavori.

Utilizzo in compensazione attraverso il modello F24

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, **non si applica il divieto** di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di **debiti iscritti a ruolo** per importi superiori a 1.500 euro

Nello specifico il contribuente:

1) Per gli interventi di **efficientamento energetico**, richiede ai tecnici abilitati il rilascio di un'**asseverazione** che attesti il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui all'articolo 14, comma 3-ter, del DL 63/2013, oltre alla **congruità delle spese** sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione è trasmessa in via telematica all'ENEA secondo le modalità del Decreto del ministero dello Sviluppo economico **che verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione;**

2) per gli interventi relativi al **sisma bonus**, richiede l'**asseverazione** dell'efficacia degli stessi ai professionisti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, **incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico**, secondo le rispettive competenze professionali.

Anche in tal caso i professionisti attestano la **congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

3) Deve richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, **rilasciato** dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr 322/1998 e, quindi:

- iscritti all'albo dei dottori commercialisti, e all'albo dei consulenti del lavoro;
- iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- I responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF;

4) effettuare l'**opzione esclusivamente in via telematica**, secondo quanto disposto dal Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che verrà adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il suddetto provvedimento definirà anche le modalità attuative della norma;

SPESE PROFESSIONALI

L'art. 119, al **comma 15**, stabilisce che le spese sostenute per il rilascio delle suddette attestazioni e asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui ai comma 11, **rientrano tra le spese detraibili.**

SANZIONI E OBBLIGHI

Fermo restando l'applicazione di **sanzioni penali**, laddove il fatto costituisca reato, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Le verifiche sulle attestazioni e asseverazioni rese sono effettuate da **specifico organo individuato nel ministero dello Sviluppo economico**.

Le attestazioni e asseverazioni non vere comportano la decadenza dal beneficio.

OBBLIGO POLIZZA ASSICURATIVA

I professionisti che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, al fine di garantire ai propri clienti e allo Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero delle asseverazioni e/o attestazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Le opzioni per le altre detrazioni

Accanto al superbonus il decreto rilancio porta con sé una **novità** di tutto rispetto:

la possibilità di optare per la **cessione del credito o lo sconto in fattura anche per gli interventi di ristrutturazione “tradizionali”, per l'ecobonus con aliquote standard e per il bonus facciate.**

Bonus Facciate

Il bonus facciate prevede una **detrazione fiscale del 90%** per i lavori, anche di manutenzione ordinaria, destinati al ripristino delle facciate.

Le regole sono state introdotte dalla legge di bilancio per il 2020, ma a causa della pandemia i lavori di fatto non sono partiti.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali

Per il bonus facciate, però, **non sono previsti tetti**. L'applicazione della nuova agevolazione viene limitata agli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Le opzioni per il risparmio energetico

Opere agevolabili	Aliquota	Massimale di spesa	Ammontare detrazione max
Sostituzione serramenti e infissi	50%	120.000 euro	60.000 euro
Sostituzione caldaie a gas con: <ul style="list-style-type: none"> • caldaie a condensazione di classe A; • caldaie a biomassa 	50%	60.000 euro	30.000 euro
Installazione schermature solari	50%	120.000euro	60.000 euro
Sostituzione globale o parziale impianti di riscaldamento con impianti dotati di: <ul style="list-style-type: none"> a) caldaie a condensazione di classe A con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; b) pompe di calore ad alta efficienza; c) impianti geotermici a bassa entalpia. 	65%	46.153 euro	30.000 euro
Sostituzione boiler elettrici con boiler a pompa di calore	65%	46.153 euro	30.000 euro
Pannelli solari per la produzione di acqua calda	65%	92.307 euro	60.000 euro
Interventi sull'involucro degli edifici	65%	92.307 euro	60.000 euro
Riqualificazione globale dell'edificio	65%	153.846 euro	100.000 euro
Micro-cogeneratori	65%	153.846 euro	100.000 euro
Building Automation	65%	Detraibile l'intero importo della spesa sostenuta	

Interventi su parti comuni dei condomini

Opere agevolabili	Aliquota	Massimale di spesa	Ammontare detrazione max
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)	70%	96.000 euro	67.200 euro
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente+qualità media dell'involucro)	75%	96.000 euro	72.000 euro
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente+riduzione 1 classe rischio sismico)	80%	96.000 euro	76.800 euro
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico)	85%	96.000 euro	81.600 euro

Le opzioni per le altre detrazioni

Opere agevolabili	Aliquota	Massimale di spesa	Ammontare detrazione
Interventi di Manutenzione Ordinaria	50%	96.000 euro	48.000 euro
Interventi di Manutenzione Straordinaria	50%	96.000 euro	48.000 euro
Interventi di Restauro e Risanamento Conservativo	50%	96.000 euro	48.000 euro
Interventi di Ristrutturazione Edilizia	50%	96.000 euro	48.000 euro

PROSSIME FASI

Per rendere **effettivamente fruibile l'agevolazione del Decreto Rilancio, dando ai contribuenti opportune indicazioni oltre che regole tecniche che consentano alle banche di predisporre strumenti adeguati in vista della cessione del credito d'imposta, è fondamentale che vengano emanati i provvedimenti attuativi:**

- 1) del Mise (su tipologie e parametri di spesa ed invio delle asseverazioni tecniche dei requisiti)**
- 2) dell'Agenzia delle Entrate (relativo alla scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del credito);**

**FARE I PROGETTI ED I CRONOPROGRAMMA
FISICI E FINANZIARI**

CONTROLLI E RECUPERO AGEVOLAZIONI

I commi 4, 5 e 6 dell'Art. 121 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.

In base a queste norme i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

L'Agenzia delle entrate da parte sua controlla e procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, e nel caso provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, con l'applicazione della sanzione del 30 per cento, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo non spettante.

Lavori in casa gonfiati o fittizi, quando il superbonus fa reato

Astrattamente si possono ipotizzare le eseguenti situazioni illecite:

- 1. I lavori non fatti.** Innanzitutto, potrebbe configurarsi il caso in cui i lavori in questione non vengano svolti, ovvero riguardino interventi del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso al beneficio e indicati nelle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice. Questa **ipotesi appare meramente scolastica** in quanto presupporrebbe una (pericolosa) connivenza illecita della ditta esecutrice dei lavori, di chi li riceve e degli attestatori.
- 2. Importo dei lavori sovralfatturati.** I lavori descritti in fattura siano stati effettivamente eseguiti, tuttavia il costo venga sovrastimato e ciò verosimilmente per fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante o per ottenere, a fronte della medesima spesa, anche l'esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.
- 3. I lavori fatti da soggetti differenti.** È poi anche ipotizzabile che i lavori vengano fatturati da un'impresa differente da quella che ha effettivamente eseguito i lavori, ad esempio perché il cliente ha necessità di cedere il credito d'imposta e l'impresa, per le più svariate ragioni, non può utilizzarlo.

Lavori in casa gonfiati o fittizi, quando il superbonus fa reato

In tutte le ipotesi descritte, potrebbero configurarsi alcuni illeciti: **operazioni inesistenti** oltre che, a determinate condizioni, **indebite compensazioni**.

Infatti, secondo **l'articolo 1 del Dlgs 74/2000 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" **per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti emessi a fronte di operazioni:**

- non realmente effettuate in tutto o in parte (come si verificherebbe nella prima ipotesi illecita);
- che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (seconda ipotesi),
- che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (terza ipotesi).

Lavori in casa gonfiati o fittizi, quando il superbonus fa reato

I reati e le pene previste

In capo all'impresa che esegue i lavori, e quindi che emette le fatture, è configurabile il delitto previsto dall'articolo 8 del Dlgs 74/2000 in base al quale è punito **con la reclusione da quattro a otto anni chiunque**, al fine di consentire a terzi l'evasione, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti.

In base all'articolo 1 del Dlgs 74/2000, **inoltre, il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte** (che potrebbe essere dubbio, nel caso in cui chi riceva le prestazioni sia un privato) **include anche la possibilità di consentire a terzi il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta**. Ne consegue la possibile integrazione di questa condotta penale illecita a prescindere da chi poi fruisce indebitamente del credito (il contribuente che riceve la fattura o la ditta che esegue i lavori perché ceduto dall'interessato).

Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero sia inferiore a 100mila euro, si applicherebbe la reclusione da uno anno e sei mesi a sei anni.

Lavori in casa gonfiati o fittizi, quando il superbonus fa reato

I reati e le pene previste

Per chi ha beneficiato dei lavori, infine, e quindi ha ricevuto le fatture:

1) se le ha indicate in dichiarazione (si pensi al caso di un'impresa o di una persona fisica che detrae l'imposta) si configurerebbe lo speculare delitto di dichiarazione fraudolenta (punito analogamente all'emissione)

2) se invece si tratta di persona fisica, non di un soggetto Iva, che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel precedente reato di emissione commesso dall'impresa edile

Ovviamente, l'utilizzatore del credito acquistato (quali banche o imprese assicurative) non rischiano tali gravose conseguenze, se ignari degli illeciti penali commessi.

CONSIDERAZIONI FINALI

IL PROVVEDIMENTO PRESENTA EVIDENTI CARATTERISTICHE DI ANTICICLICITA' IN TERMINI DI IMPATTO ATTESO SULLA ECONOMIA.

OGNUNO DOVRA' FARE LA PROPRIA PARTE!!

IL GOVERNO E LE SUE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE (A COMINCIARE DALL'A.D.E. CHIAMATA A DARE TEMPESTIVI E SOPRATTUTTO CHAIRI INDIRIZZI APPLICATIVI;

IL CETO BANCARIO: CHIAMATO A RISOLVERE LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO

IL CETO PROFESSIONALE: CHIAMATO A DARE SOLUZIONI TECNICHE ED APPLICATIVE

IL CETO IMPREDITORIALE: CHIAMATO AD UN GRANDE IMPEGNO ORGANIZZATIVO

“buoni pensieri, buone parole, buone azioni”

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Fabrizio Leotta

www.auditfm.it

info@auditfm.it